

Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali

A cosa serve

Supportare e incentivare le imprese che investono in beni strumentali nuovi, materiali e immateriali, funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale dei processi produttivi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato.

Quali vantaggi

A tutte le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato è riconosciuto un credito d'imposta alle seguenti condizioni:

1. Beni strumentali materiali tecnologicamente avanzati

([allegato A](#), legge 11 dicembre 2016, n. 232 - ex Iper ammortamento)

2021

- 50% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- 30% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro
- 10% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

2022

- 40% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- 20% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro

- 10% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Dal 2023 al 2025

- 20% del costo per la quota di investimenti fino a 2,5 milioni di euro
- 10% del costo per la quota di investimenti oltre i 2,5 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 10 milioni di euro
- 5% del costo per la quota di investimenti tra i 10 milioni di euro e fino al limite di costi complessivamente ammissibili pari a 20 milioni di euro.

Il credito d'imposta può essere esteso fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

2. Beni strumentali immateriali tecnologicamente avanzati funzionali ai processi di trasformazione 4.0

([allegato B](#), legge 11 dicembre 2016, n. 232, come integrato dall'articolo 1, comma 32, della legge 27 dicembre 2017, n. 205)

Si considerano agevolabili anche le spese per servizi sostenute mediante soluzioni di cloud computing per la quota imputabile per competenza.

- **Dal 2021 al 2023**: 20% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di Euro.
- **2024**: 10% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di Euro.
- **2025**: 5% del costo nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di Euro.

Il credito d'imposta può essere esteso fino al 30 giugno 2026 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2025 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

3. Altri beni strumentali materiali (ex Super Ammortamento)

diversi da quelli ricompresi nel citato allegato A

- **2021**: 10% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.
- **2022**: 6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 2 milioni di euro.

Il credito d'imposta può essere esteso fino al 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

4. Altri beni strumentali immateriali

diversi da quelli ricompresi nel citato allegato B:

- **2021**: 10% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro.
- **2022**: 6% nel limite massimo dei costi ammissibili pari a 1 milione di euro.

Il credito d'imposta può essere esteso fino al 30 giugno 2023 a condizione che entro la data del 31 dicembre 2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione.

Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico - MISE